

Considerato che il predetto decreto direttoriale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Dhahbi Lazhar si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale del sig. Dhahbi Lazhar proposta in data 16 agosto 2012;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 2000 presso la scuola professionale della sanità di Sousse (Tunisia) dal sig. Dhahbi Lazhar nato a Monastir Tunisi (Tunisia) il giorno 15 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dhahbi Lazhar è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11355

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2012.

Modalità di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, lettera f);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera f) della legge 28 giugno 2012, n. 92, occorre fissare le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

Il presente decreto definisce le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato.

Art. 2.

Modalità di comunicazione

La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, va comunicata al centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

Il Ministro: FORNERO

12A11365

